



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. ...225..... DEL ...22/07/2019.....

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 3 del 23.01.2018.
Ditta Z.A.I. S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Comune di Portogruaro (VE), Tangenziale E. Mattei, 14.
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifiche non sostanziali.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione alla gestione di rifiuti in possesso della Ditta Z.A.I. S.r.l. a seguito di alcune modifiche non sostanziali apportate nell'installazione ubicata in Comune di Portogruaro (VE), Tangenziale E. Mattei, 14.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

- (1) VISTO il decreto n. 3 del 23.01.2018, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, alla Ditta Z.A.I. S.r.l.;
- (2) VISTO il decreto n. 54 del 01.08.2018, con il quale è stato approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.05 del 19.06.2018, acquisito al prot. reg. n. 270434 del 03.07.2018;
- (3) VISTA la nota n. 19/C del 07.05.2019, prot. reg. n. 179107 del 08.05.2019, con la quale la Ditta comunica l'intenzione di apportare alcune modifiche, ritenute non sostanziali, alla gestione dell'attività, in sintesi concernenti:
- (1) inserimento del CER 160212* per operazioni di stoccaggio e accorpamento, sia per il recupero, sia per lo smaltimento
 - (2) effettuazione di operazioni di "eliminazione delle frazioni estranee" su 15 CER, già autorizzati in ingresso, afferenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, in entrambe le filiere
 - (3) effettuazione di operazioni di "selezione e cernita di rifiuti misti" su 16 CER, già autorizzati in ingresso, afferenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, nella filiera del recupero
 - (4) effettuazione di operazioni di triturazione su 9 CER, già autorizzati in ingresso, afferenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, in entrambe le filiere
 - (5) integrazione di 3 CER nei gruppi di miscelazione;
- (4) VISTA la nota prot. reg. n. 186535 del 13.05.2019, con la quale la Regione riscontra la comunicazione di modifiche sopra richiamata, evidenziando gli aspetti che non manifestano criticità, alla luce delle motivazioni specificate nella nota della Ditta, e contestualmente richiedendo alcuni chiarimenti circa la separazione di fase contemplata nell'operazione di selezione e cernita di cui al sopra elencato punto (3);



(5) VISTA

la nota n. 19/C del 28.05.2019, prot. reg. n. 206932 del 28.05.2019, con la quale la Ditta fornisce i chiarimenti richiesti in ordine alle operazioni di selezione e cernita di rifiuti misti, e in particolare precisando:

- che l'attività di selezione e cernita di rifiuti misti comunicata si intende riferita a entrambe le casistiche: identificazione di "sotto-partite" di rifiuti confezionati aventi concentrazione o stato fisico diversi e separazione di fase di partite di rifiuti conferite, in quanto aventi più stati fisici diversi;
- le modalità di conduzione di entrambe le casistiche sopra menzionate
- le aree interessate
- i criteri di gestione delle frazioni separate in relazione alla classificazione;

(7) CONSIDERATO che

- (1) con riferimento all'ipotesi di introduzione del CER 160212* *apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere*, non si sono rilevate criticità dal momento che la Ditta è autorizzata a gestire rifiuti contenenti amianto e riceve già in impianto rifiuti da RAEE, come documentato nella comunicazione in oggetto, fermo restando il rispetto della prescrizione n. 9.21 del decreto n. 3/2018;
- (2) con riferimento alla estensione ai CER proposti della eliminazione delle frazioni estranee, non si sono rilevate criticità, fermo restando che l'operazione è volta, come da esempi illustrati nella comunicazione in oggetto, alla semplice separazione di composti confezionati aventi natura estranea a quella indicata dal CER;
- (4) e (5) con riferimento alla estensione dell'attività di triturazione e all'inclusione di CER già ammessi alla miscelazione in alcuni gruppi che ad oggi non li comprendono, non si sono rilevate criticità, in ragione delle motivazioni avanzate, fermo restando quanto stabilito al punto 10.8 del decreto n. 3/2018 con riferimento al divieto di miscelare rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti;

(8) CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'estensione della selezione e cernita di rifiuti misti (punto (3)), intesa sia come identificazione di "sotto-partite" di rifiuti confezionati aventi concentrazione o stato fisico diversi, sia come separazione di fase di partite di rifiuti conferite, le modalità di conduzione delle operazioni, le aree interessate e i criteri di gestione proposti dalla Ditta con la sopra richiamata integrazione del 28.05.2019, sono da considerarsi idonei per le lavorazioni proposte;

(9) RITENUTO per quanto sopra esposto, di prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate, e di modificare in tal senso l'AIA di cui al decreto n. 3/2018 e smi, impartendo altresì alcune prescrizioni

DECRETA

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di titolarità della Ditta Z.A.I S.r.l. per la gestione dell'installazione di cui all'oggetto, come di seguito specificato:
 - 2.1 al Punto 5.7 è aggiunto il sottopunto:

5.7.5 "separazione di fase [R12] per naturale decantazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi entro contenitori"

2.2 al Punto 9 è aggiunto il sottopunto:

9.28 le operazioni di separazione di rifiuti misti confezionati in sotto-partite caratterizzate da differente stato fisico e la separazione a seguito di decantazione devono essere condotte nelle aree, con le modalità e i criteri espressi nella nota prot. ZAI 19/C del 21.05.2019;

2.3 nell'Allegato A:

- è autorizzato il CER 160212* alle operazioni D15, stoccaggio di cui al punto 5.1, e D14 accorpamento senza sconfezionamento, di cui al punto 5.5, e secondo le indicazioni della prescrizione 9.21;
 - per i rifiuti codificati: 020108*, 020109, 080111*, 080112, 160506*, 160507*, 160508*, 200113*, 200114*, 200115*, 200119*, 200127*, 200128, 200129*, 200130 è ammessa l'operazione di "eliminazione delle frazioni estranee", di cui al punto 5.7.1, su rifiuti confezionati;
 - per i rifiuti codificati: 080111*, 080112, 080115*, 080116, 080117*, 080118, 080119*, 080120, 160506*, 160507*, 160508*, 160708*, 200127*, 200128, 200129*, 200130 è ammessa l'operazione di "selezione e cernita di rifiuti misti", di cui al punto 5.7.2, e l'operazione di "separazione di fase", di cui al punto 5.7.5;
 - per i rifiuti codificati: 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070610*, 070710*, 080111*, 200127*, 200128 è ammessa l'operazione di triturazione di cui al punto 5.6.2;
 - il rifiuto codificato 070213 è ammesso al gruppo di miscelazione "12 Plastica";
 - il rifiuto codificato 191212 è ammesso anche ai gruppi di miscelazione "3 Liquidi non pericolosi", "3+4 Liquidi pericolosi + non pericolosi", "5 Fangosi non pericolosi" e "5+6 Fangosi pericolosi + non pericolosi"; si rammenta che resta ferma la prescrizione n. 10.8;
 - il rifiuto codificato 191211* è ammesso anche ai gruppi di miscelazione "4 Liquidi pericolosi aventi stesse o diverse caratteristiche di pericolosità", "3+4 Liquidi pericolosi + non pericolosi", "6 Fangosi pericolosi aventi stesse o diverse caratteristiche di pericolosità" e "5+6 Fangosi pericolosi + non pericolosi"; si rammenta che resta ferma la prescrizione n. 10.8;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Z.A.I S.r.l., al Comune di Portogruaro, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Venezia e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dott. Ing. Luigi Fortunato
FIRMATO

Attesto che la presente copia, composta
di n° 3 PAGINE / 006 fogli, è conforme
all'originale conservato agli atti.
Venezia, 22 Luglio 2019



P.O. GESTIONE RIFIUTI
Dott. Massimo Ingresso

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Ingresso".

For the President of the Company
I hereby certify that the above
is a true and correct copy of the
minutes of the meeting of the
Board of Directors held on
the _____ day of _____
19____.

